

## 1 - INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI

### 1.1

#### Perché conviene questo modello

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è più semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi molto più rapidi. Il modello 730 è composto da una parte iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune sezioni chiamate "quadri". In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il contribuente deve seguire per una corretta compilazione.

### 1.2

#### La prima cosa da fare

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione. Nel paragrafo 2, a pagina 7, sono indicati i casi in cui si è esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente rimane però libero di presentare ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 1998.

Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha diritto o meno a utilizzare questo modello, cosa che non sempre si verifica. I casi per i quali il contribuente non può presentare il modello 730 sono descritti al paragrafo 2.



**ATTENZIONE** La dichiarazione Mod. 730/99, relativa ai redditi 1998, presenta alcune novità; le principali sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde.

### 1.3

#### Chi può utilizzare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1999 sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 1999;
- al Caf solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 1999 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir. Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 1999 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.



**ATTENZIONE** I produttori agricoli possono presentare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, dell'Irap e dell'Iva.

### 1.4

#### I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel 1998:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

**1.5****Chi non può utilizzare il Mod. 730**

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nel 1998 hanno posseduto:

- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es., proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni Iva, Irap, sostituti d'imposta (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori porta a porta, ecc.);
- non sono residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette;
- nel 1999 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).

**1.6****La dichiarazione congiunta Mod. 730**

La dichiarazione congiunta può essere presentata solo se i coniugi possiedono uno o più dei redditi indicati al punto 1.4.

*La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.*

*Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.*



**ATTENZIONE** Va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

**1.7****A chi si presenta**

Chi può utilizzare il modello 730, lo presenta tramite il proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.



**ATTENZIONE** A partire da quest'anno, i sostituti d'imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma devono, in ogni caso, effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730, anche se queste sono consegnate ad un Caf.

I collaboratori coordinati e continuativi possono presentare il Mod. 730 soltanto ad un Caf.

**1.8****Come si presenta**

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (da inserire anche se non compilato) e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici (da inserire nella busta solo se si intende esprimere la scelta). Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la relativa documentazione tributaria.

Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il modello CUD) attestanti le ritenute d'acconto;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri.
- Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione della data di inizio lavori;
- dagli attestati di versamento degli acconti d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni modd. UNICO 98 o 740 in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.



**ATTENZIONE** Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che deve però essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè per la dichiarazione di quest'anno fino al **31 dicembre 2003**.

Il contribuente deve inoltre presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non compilato, mentre può scegliere se presentare la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

## 1.9

### Il visto di conformità

A partire da quest'anno, i Caf, tramite i loro responsabili dell'assistenza fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Modd. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Nel Mod. 730 elaborato dai Caf sono quindi correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

## 1.10

### Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:

entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;  
entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf.

## 1.11

### Come si compila il modello

#### ■ Frontespizio

La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni vanno da pagina 10 a pagina 12

#### ■ Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)

I quadri A e B vanno utilizzati per dichiarare i redditi dei terreni e/o dei fabbricati in caso di variazione rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i terre-

ni e/o di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni. In assenza di variazioni ci si può limitare a compilare i righe A e/o B del riquadro "Totale redditi dei terreni e dei fabbricati".

Il contribuente può comunque utilizzare i quadri A e/o B se lo ritiene più agevole.

Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da pagina 12 a pagina 17

### ■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Il quadro C è diviso in tre sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonché quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella terza sezione va indicato l'ammontare delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef relativi ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

 **ATTENZIONE** I contribuenti devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 1998, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 17.

### ■ Quadro D - Altri redditi

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di capitale o di lavoro autonomo o redditi diversi.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 19.

### ■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Le relative istruzioni si trovano a pagina 23.

### ■ Quadro F - Altri Dati

Il quadro F, l'ultimo del Mod. 730, è diviso in 8 sezioni. Nella prima, vanno indicati i versamenti di acconto effettuati nell'anno 1998 e il numero delle rate nelle quali sono stati suddivisi; nella seconda, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni; nella terza, le ritenute diverse da quelle già indicate nei quadri C e D; nella quarta, i dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa; nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef e l'addizionale regionale all'Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; nella sesta, l'importo dell'acconto Irpef per il 1999 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate (nel caso in cui s'intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione). Nella settima sezione vanno indicati i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito di imposta.

Nella ottava sezione vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 31.

### ■ La scelta dell'8 per mille e la destinazione del 4 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario. Può scegliere di destinare:

- una quota pari all'8 per mille allo Stato o alle Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale;
- una quota pari al 4 per mille della propria Irpef al finanziamento dei partiti e movimenti politici.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 9.

 **ATTENZIONE** Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di esse. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.

*Al modello 730 sono allegati il Mod. 730-1 che serve per esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8 per mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille al finanziamento dei movimenti e partiti politici.*

**1.12****Altre istruzioni per la compilazione****■ Arrotondamenti**

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

**■ Modelli aggiuntivi**

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata.

**■ Proventi sostitutivi e interessi**

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

**■ Conversione in lire**

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)).

**■ Capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero**

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e che nel 1998 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, compresa, quella derivante dall'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro RT del Mod. UNICO 99 Persone fisiche per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e che nel 1998 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, oltre al Mod. 730 devono presentare anche l'apposito modulo UNICO RW, disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

Il quadro RT e il modulo RW devono essere presentati agli uffici competenti nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 99 Persone fisiche.

**■ Amministratori di condominio**

Gli amministratori di condominio ammessi a fruire dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro SW del Mod. 770/99 relativo all'elenco dei fornitori del condominio. A tal fine presentano il detto quadro SW, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 99 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

**1.13****Il controllo del prospetto di liquidazione - Errori e dimenticanze**

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **20 giugno** il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione rilasciati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne comunicazione allo stesso.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può comportarsi come segue:

– presentare entro il **2 novembre** un nuovo Mod. 730 con la relativa documentazione quan-

do l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;

- presentare un modello UNICO 99 Persone fisiche quando l'integrazione comporta un debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Se l'integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del modello UNICO 99 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

 **ATTENZIONE** La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

### 1.14

#### Le date da ricordare

Il sostituto d'imposta deve, a partire dal  **mese di luglio**  sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionale regionale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate le suddette operazioni sono effettuate a partire dal  **mese di agosto o di settembre**  e (o da tali mesi se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel  **mese di luglio**  è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. A  **novembre**  dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell'anno successivo. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga effettuata affatto, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il  **30 settembre** , indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

*Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice.*

### 1.15

#### Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

## 2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire  **9.100.000**  se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiori a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

 **ATTENZIONE** Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.

Nel prospetto posto a fianco sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia competono per l'intero anno.

#### LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (soggetti per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

| Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50 per cento e con reddito complessivo fino a lire | Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 9.100.000                                                                                                             | 13.937.000                                                 |
| 9.300.000 (con 1 figlio a carico)                                                                                     | 15.000.000 (con 1 figlio a carico)                         |
| 10.035.000 (con 2 figli a carico)                                                                                     | 15.600.000 (con 2 figli a carico)                          |
| 10.943.000 (con 3 figli a carico)                                                                                     | 16.364.000 (con 3 figli a carico)                          |
| 11.851.000 (con 4 figli a carico)                                                                                     | 17.632.000 (con 4 figli a carico)                          |
| 12.759.000 (con 5 figli a carico)                                                                                     | 18.900.000 (con 5 figli a carico)                          |
| 13.667.000 (con 6 figli a carico)                                                                                     | 20.167.000 (con 6 figli a carico)                          |
| 14.575.000 (con 7 figli a carico)                                                                                     | 21.435.000 (con 7 figli a carico)                          |
| 15.000.000 (con 8 figli a carico)                                                                                     | 22.703.000 (con 8 figli a carico)                          |

## 3 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

### 3.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dall'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3</b><br><b>Dati sensibili</b>           | Anche l'effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa. Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675 del 1996, dati di natura "sensibile".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.4</b><br><b>Modalità del trattamento</b> | Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);</li> <li>• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.5</b><br><b>Titolari del trattamento</b> | La dichiarazione dei redditi può essere consegnata a un Caf o al sostituto d'imposta che trasmettono i dati all'amministrazione finanziaria. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Caf comunica direttamente i dati, per via telematica, al Ministero delle finanze;</li> <li>• i sostituti d'imposta consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.</li> </ul> Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.<br>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;</li> <li>• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.</li> </ul> |
| <b>3.6</b><br><b>Diritti dell'interessato</b> | Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.7</b><br><b>Consenso</b>                 | Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.<br>Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili relativi alle scelte del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef e comunicarli all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.<br>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1</b><br><b>Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose</b> | Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;</li> <li>• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;</li> <li>• per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;</li> <li>• per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;</li> <li>• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;</li> <li>• per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;</li> <li>• per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

## 4.2

### Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Per destinare il quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposita scheda.

 **ATTENZIONE** Come già precisato nell'introduzione, il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, le scelte non determinano un aumento delle imposte da pagare.

Se la dichiarazione è presentata ad un Caf, questi acquisisce le scelte eventualmente effettuate e le trasmette all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente.

Se la dichiarazione è presentata al sostituto d'imposta, questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio postale (e quindi non riporta nulla nel Mod. 730-3) che provvedono ad acquisire le scelte del contribuente e a trasmetterle all'Amministrazione finanziaria.

## 5. COME SI COMPILANO I QUADRI

### 5.1

#### Compilazione del frontespizio

*Non costituisce variazione di residenza l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.*

#### ■ Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza

Il **codice fiscale** può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Se viene presentata dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella relativa al dichiarante e quella di presentazione di dichiarazione congiunta e il coniuge dichiarante quella relativa al coniuge dichiarante. La casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata **in ogni caso**.

Se è stata variata la residenza occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Chi è **nato all'estero** o deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Nell'apposito spazio va indicato il codice della Regione con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1998. Consultare in Appendice la "Tabella codici Regione".

Lo **stato civile** deve essere indicato **in ogni caso**. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di presentazione del Mod. 730.

#### ■ Coniuge e familiari a carico

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.

L. 5.500.000 è il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel 1998 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a L. **5.500.000**:

- 1** il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- 2** i **figli** anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- 3** i seguenti **altri familiari** :
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

 **ATTENZIONE** La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che le retribuzioni e i redditi in questione non sono comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1998 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

La prestazione nel corso del 1998 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Se nel corso del 1998 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

### ■ Come si applica la detrazione per i figli e gli altri familiari a carico

La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo / a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha invece diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione quando l'altro genitore manca perchè deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se il contribuente non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

 **ATTENZIONE** A decorrere dal 1° gennaio 1998 la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la detrazione va suddivisa tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Nella casella **"Percentuale di detrazione spettante"** indicare:

- la lettera C se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico;
- la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la detrazione spetta per intero indicare "100".

#### ■ Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente che presenta la dichiarazione tramite il Caf è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. In caso di rapporto di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente tali dati sono rilevabili dal Cud consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute). Se il sostituto attuale è diverso da quello che ha compilato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Analogamente deve comportarsi il possessore dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre, sul modello del coniuge dichiarante non si deve indicare alcun dato.

## 5.2

### Totale redditi dei terreni e dei fabbricati

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1998 e i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati può compilare direttamente il presente riquadro senza riempire i successivi quadri A e/o B.

In ogni caso il contribuente può indicare nei quadri A e/o B tutti i dati relativi ai terreni e/o ai fabbricati posseduti se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.

I dati dei terreni e/o dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.)

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) e dei fabbricati (pari al 5 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.



**ATTENZIONE** Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta deve compilare i quadri A e/o B e non il presente riquadro.

Nel **rigo A** riportare:

a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1, oppure nel rigo RA13, colonna 7, del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998;

a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA13, colonna 8, del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

Nel **rigo B** riportare l'importo totale del reddito dei fabbricati indicato nel rigo RB15, colonna 7, del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale.

Se il contribuente è titolare soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni ed eventualmente del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) in questo rigo va barrata l'apposita casella. In questo caso, infatti, si ha diritto all'ulteriore detrazione di lavoro dipendente pari a lire 70.000. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamento periodici integrativi. In tal caso, pertanto, l'apposita casella non deve essere barrata.

## 5.3

### Quadro A Variazioni dei redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

- b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".



**ATTENZIONE** La compilazione del quadro A è obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente può limitarsi a compilare il solo riquadro "Totale redditi dei terreni".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

#### ■ Come si compila il Quadro A

Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato in un singolo rigo.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.



**ATTENZIONE** Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. UNICO 98, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in appendice la voce "Regolarizzazione società agricole".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;

- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** socio di società semplice;
- **6** partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- **7** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7.

Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Regolarizzazione società agricole").

## 5.4

### Quadro B Variazioni dei redditi dei fabbricati

 **ATTENZIONE** La compilazione del quadro B è obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori da tali casi, il contribuente può limitarsi a compilare il rigo B del riquadro "Totale redditi dei terreni e dei fabbricati".

Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

 **ATTENZIONE** I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggettivo di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: IACP, ex Incis, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

 **ATTENZIONE** Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro **RB** (Redditi dei fabbricati) del **Mod. UNICO 98** l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" o "Immobili di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

#### • **Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale**

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica).

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **lire 1.100.000**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile ha avuto tale destinazione e alla quota di possesso.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

• **Fabbricati dati in locazione**

Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.



**ATTENZIONE** A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

• **Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**

Nel **rigo B11** va indicato l'ammontare del credito d'imposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa";
- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo B11 può essere indicata la somma residua non compensata.

• **Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti**

Nel **rigo B12** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti".

## 5.5

### Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il **quadro C** è diviso in tre Sezioni: nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le suddette detrazioni; nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni e i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.



**ATTENZIONE** I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

#### ■ Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **rigi da C1 a C4**

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

 **ATTENZIONE** I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

Nella **colonna 1** barrare la casella se si indica il reddito di pensione.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto **1** del CUD).

Nel **rigo C5** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto **6** del CUD.

Se sono stati compilati più rigi indicare nel **rigo C5** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio.

## ■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **rigi da C6 a C9**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioè:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

La casella di **colonna 1** va barrata se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla lettera a).

## ■ SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo C10** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 9 del CUD).

Nel **rigo C11** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 20 del CUD).

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria".

 **ATTENZIONE** I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare gli importi relativi al totale delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F6 del quadro F devono indicare l'importo che non è stato trattenuto. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Nel **rigo C12** indicare i dati relativi ai versamenti dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

## 5.6

### Quadro D Altri redditi

#### ■ Redditi di capitale

 **ATTENZIONE** Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo D1** indicare:

a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1998, al lordo delle ritenute a titolo di acconto:

- a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
- b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
- c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

a **colonna 2** indicare il totale dei crediti d'imposta nella misura seguente:

- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- 58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c);

a **colonna 3** indicare la quota del credito d'imposta di cui a **colonna 2**, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi;

a **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D2** indicare:

nella **colonna 1** gli utili, percepiti nel 1998, al lordo delle ritenute a titolo di acconto, compresi gli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del

In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir, alla cui determinazione provvede il soggetto che presta l'assistenza fiscale; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

a **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D3** indicare:

nella **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1998, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto:

- a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- b) le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- c) i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- d) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nel rigo D4). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- e) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti sia dai contratti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554, primo comma, c.c.);
- f) i redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;
- g) gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- h) gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
- i) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- j) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- k) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; utili la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988. A tal fine riportare l'importo degli utili in-

dicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

- l) utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998.

Nella **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

#### ■ Redditi di lavoro autonomo

Nel **rigo D4** indicare:

a **colonna 1**, il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- 1** per i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico ricevuto) per:
  - cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attività di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir o nell'esercizio di pubbliche funzioni di cui alla lett. f) del comma 1 dello stesso art. 47 del Tuir;
  - altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di subordinazione;



**ATTENZIONE** Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o dall'ascendente.

- 2** per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- 3** per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Le indennità non assoggettabili a tassazione separata vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;
- 4** per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- 5** per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

a **colonna 2** l'importo del reddito lordo percepito nel 1998. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2 o 4 in questa colonna l'importo dei compensi deve essere indicato al lordo della relativa riduzione forfetaria;

a **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto.

■ **Redditi diversi**

Nel **rigo D5** indicare:

a **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- 1** per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- 2** per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
- 3** per i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- 4** per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- 5** per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
- 6** per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- 7** per i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- 8** per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennità di rinuncia percepita per la mancata assunzione dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);



**ATTENZIONE** Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- 9** per le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;

a **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 1998. Se a colonna 1 è stato indicato il codice **1** o **2**, i corrispettivi lordi devono essere indicati al netto dell'Irpef; se è stato indicato il codice **5** deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1998 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se, infine, è stato indicato il codice **6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

a **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi dei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

 **ATTENZIONE** Le spese e gli oneri da indicare a colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8, per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

A colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto.

## 5.7

### Quadro E Oneri e Spese

Nel **quadro E** indicare:

nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del **19** per cento;

nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;

nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1998 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E19** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1 (c. d. "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei righe E15, E21, E22 e E23.

#### ■ Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19** per cento.

**• Spese sanitarie**

Nei **rigli E1, E2 ed E3** indicare le spese sanitarie nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Nel **riglo E1** indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- degenze o ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **riglo E19**);
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La detrazione spettante sulle spese da indicare nel riglo E1 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di £. 250.000.



**ATTENZIONE** Vanno comprese nell'importo da indicare nel riglo E1 anche le spese sanitarie indicate al punto 52 del CUD.

Nel **riglo E2** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).



**ATTENZIONE** Vanno comprese nell'importo da indicare nel riglo E2 anche le spese indicate al punto 53 del CUD.

Nel **riglo E3** indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; in tal caso barrare la casella contenuta nel riglo E3.

Non vanno indicate nei righi **E1**, **E2** e **E3** alcune spese sanitarie sostenute nel 1998 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 24 del CUD consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate;
- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir.

*Informazioni più dettagliate in merito alla spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".*

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 23 del CUD consegnato al lavoratore.

#### • **Interessi passivi**

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1998 indipendentemente dalla scadenza della rata.

*Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".*

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca) la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e di mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.



**ATTENZIONE** Nei righi **E4** e **E5** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei punti 54 e 55 del CUD.

Nel **rigo E4** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

**Contratti di mutuo stipulati dal 1993**

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993**:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

**Contratti di mutuo stipulati prima del 1993**

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriamente al 1993**:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo E5** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E4) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, vanno indicate nel **rigo E4** o nel **rigo E5**, in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che dan-

no diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

 **ATTENZIONE** Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

*Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".*

Nel **rigo E6** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

 **ATTENZIONE** Nel rigo E6 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 56 del CUD.

*Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale".*

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti nel 1998 per la costruzione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000. Le modalità applicative, le condizioni e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione sono contenute in un provvedimento normativo in corso di pubblicazione.

 **ATTENZIONE** Nel rigo E7 vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel punto 62 del CUD.

Nel **rigo E8** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

 **ATTENZIONE** Nel rigo E8 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 57 del CUD.

#### • Premi di assicurazione

Nel **rigo E9** indicare i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000.

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria

alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

 **ATTENZIONE** Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E9 anche i premi di assicurazione indicati al punto 58 del CUD.

- **Spese di istruzione**

Nel **rigo E10** indicare le spese sostenute nel 1998, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

 **ATTENZIONE** Nel rigo E10 vanno comprese le spese indicate nel punto 60 del CUD.

- **Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici**

Nel **rigo E11** indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1997 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

 **ATTENZIONE** nel rigo E11 vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 59 del CUD.

- **Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**

Nel **rigo E12** indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a lire 4.000.000, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

- **Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**

Nel **rigo E13** indicare i contributi associativi, per un importo non superiore a lire 2.500.000, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci stessi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

 **ATTENZIONE** Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

Le erogazioni di cui ai punti righe E12 e E13 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla società di mutuo soccorso o dall'ONLUS).

- **Spese funebri**

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1 e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

 **ATTENZIONE** Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate nel punto 61 del CUD.

Le informazioni relative ai cosiddetti "Altri oneri" sono riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione".

### • Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel **rigo E15** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

 **ATTENZIONE** Nel rigo E15 vanno comprese le somme indicate nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme già indicate nei righi E 7, E12 e E13 o da indicare nei righi E22 e E23.

### ■ Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

 **ATTENZIONE** Non devono essere riportati nei righi da E16 a E21 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 63 a 69 del CUD.

### • Contributi obbligatori

Nel **rigo E16** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1998 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (saldo della c.d. "tassa sulla salute" sui redditi 1997), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Ad esempio per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, l'importo indicato al punto 21 del CUD "Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1998" non può essere dedotto poichè costituendo lo stesso onere deducibile trattenuto dal datore di lavoro è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente e compreso nel punto 63 del CUD;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e semprechè la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poichè per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

### • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E17** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

- **Contributi per i Paesi in via di sviluppo**

Nel **rigo E18** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.



**ATTENZIONE** *Non si può fruire di questo onere deducibile e quindi questo rigo non deve essere compilato se per le stesse somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (riga E12) e/o per i contributi alle società di tuo soccorso (riga E13).*

- **Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap**

Nel **rigo E19** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n.104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righe **E1**, **E2** e **E3**.

- **Assegno periodico corrisposto al coniuge**

Nel **rigo E20** indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

### • Altri oneri deducibili

Nel **rigo E21** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti rigi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione).

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito del rigo E12.

### ■ Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

 **ATTENZIONE** Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei rigi **E22** e **E23** indicare:

- a **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- a **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad es., il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a **colonna 3**, barrare la casella corrispondente al numero delle rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione d'imposta delle spese sostenute;
- a **colonna 4**, l'intero importo delle spese sostenute.

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

## 5.8

### Quadro F Altri dati

### ■ Sezione I - Versamenti di acconto relativi al 1998

Nel **rigo F1** indicare i dati dei versamenti di acconto relativi al contribuente nell'anno 1998, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 3**, l'importo del punto 17 del CUD, anch'esso al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazioni o ritardato pagamento;
- nel **rigo F1, colonna 6**, l'importo del punto 18 del CUD.

 **ATTENZIONE** Il contribuente deve sempre compilare tale rigo anche in caso di presentazione della dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute.

In Appendice alla voce "Versamenti integrativi" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi.

Nel caso in cui per la prima rata di acconto Irpef si è usufruito della facoltà di rateizzare il versamento i dati da indicare a colonna 1 e a colonna 2 devono essere quelli relativi all'ultimo versamento effettuato mentre a colonna 3 va indicata la somma dei versamenti effettuati.

 **ATTENZIONE** Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

Nel **rigo F2** indicare il numero di rate nelle quali è stato suddiviso il versamento della prima rata d'acconto Irpef.

 **ATTENZIONE** Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

### ■ Sezione II - Eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nel **rigo F3** indicare l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dal punto 19 del CUD relativo ai redditi 1998) o dalla dichiarazione relativa ai redditi 1997 o, dalle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione, al netto eventualmente di quanto compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (importo di colonna 2 del rigo RX2 del Mod. UNICO 98).

### ■ Sezione III - Altre ritenute subite

Nel **rigo F4** indicare le ritenute a titolo d'acconto diverse da quelle indicate nei quadri precedenti (quali ad esempio quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento).

### ■ Sezione IV - Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

Questa Sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendono recuperare attraverso la presentazione della dichiarazione Mod. 730, in tutto o in parte, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa o che devono restituire l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato in eccedenza dal sostituto d'imposta.

Non deve essere compilata, invece, dai contribuenti che hanno ottenuto o otterranno la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa:

- dal sostituto d'imposta che nel 1997 ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, compreso quello trattenuto per effetto dell'assistenza fiscale;
- dal sostituto d'imposta al quale è stata presentata l'apposita richiesta;
- mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999;
- dagli Uffici finanziari competenti ai quali è stata inoltrata l'istanza di rimborso.

Nel **rigo F5** indicare:

- a **colonna 1** l'ammontare del contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto d'imposta nel 1997 indicato nel punto 10 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 1997 comprensivo anche di quanto trattenuto o rimborsato a seguito dell'assistenza fiscale, nonché quanto eventualmente versato in base alle risultanze della dichiarazione Mod. 740/97;
- a **colonna 2** l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa richiesta a rimborso o compensata nel Mod. 740/97, nonché quanto compensato in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 98 o Mod 730/98;
- a **colonna 3** l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato o da rimborsare nel corso del 1999 dal sostituto d'imposta indicato nei punti 70 e 71 del Cud, nonché quanto eventualmente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

### ■ Sezione V - Ritenute e acconti Irpef sospesi

Nel **rigo F6** indicare:

- a **colonna 1** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

- a **colonna 2** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

### ■ Sezione VI - Dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F7**. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 1999, deve indicare nella **colonna 2** del **rigo F7** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1999 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 3** del **rigo F7**.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

### ■ Sezione VII - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F8** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione.

### ■ Sezione VIII - Redditi assoggettati a tassazione separata

#### • Trattamenti di fine rapporto

Nel **rigo F9** indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di emolumento contraddistinto dal codice:

- 1 per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
- 2 per acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
- 3 per anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
- 4 per altre indennità, comprese le indennità e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- 5 per indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioè quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto;
- 6 per acconti di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
- 7 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;

- nella **colonna 2** l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle somme percepite nel 1998;
- nella **colonna 4** l'ammontare totale delle indennità, tenendo conto che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, è al netto soltanto delle spese legali sostenute;
- nella **colonna 5** il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.



**ATTENZIONE** Per i redditi indicati nel rigo F9 l'amministrazione finanziaria provvede a iscriverne a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole al contribuente.

#### • Redditi di capitale

Nel **rigo F10**

nella **colonna 1** indicare:

- il **codice 1** se si tratta dei seguenti redditi di capitale, percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto:

- a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;
  - b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;
  - c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;
  - d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;
  - e) utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;
- il **codice 2** per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Nella **colonna 3** indicare:

- l'anno di apertura della successione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 1 o 2;
- l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 3.

Nella **colonna 4** indicare:

se a **colonna 1** è stato indicato il codice 1 i dividendi percepiti dall'erede o dal legatario;  
se a **colonna 1** è stato indicato il codice 2 le somme percepite o il valore normale dei beni assegnati.

Nella **colonna 5** indicare:

- se a colonna 1 è stato riportato il codice 1, la somma dei crediti d'imposta determinati nella misura seguente, proporzionalmente ridotta in relazione alla quota di utili dichiarati dall'erede:
    - 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);
    - 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
    - 58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c).
- Per l'importo degli utili di cui alle lettere d) ed e) non spetta alcun credito d'imposta;
- se a colonna 1 è stato indicato il codice 2 riportare il credito d'imposta sui dividendi risultante dalla documentazione rilasciata dalla società erogante il relativo reddito.

Non possono essere dichiarati in questa Sezione gli utili percepiti dagli eredi o dai legatari per causa di morte dell'avente diritto, per i quali spetta un credito d'imposta in misura limitata, che dovranno essere dichiarati nel Mod. UNICO 99 Persone fisiche.

Nel colonna 6 indicare la parte degli utili di cui a colonna 4 derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi solo se a colonna 1 è stato riportato il codice 1 o 3. Nella colonna 7 indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi di capitale dichiarati.

Nella colonna 8 indicare le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

• **Imposte ed oneri rimborsati nel 1998 e altri redditi soggetti a tassazione separata**

Nel **rigo F11** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
- 1** per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto;
  - 2** per redditi percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  - 3** per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  - 4** per i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
  - 5** per i redditi percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni, diversi da quelli eventualmente già dichiarati nel rigo F10 o già elencati ai precedenti codici. Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:
    - i ratei di pensione e di stipendio;
    - i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
    - gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
    - le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
  - 6** per premi di assicurazione sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
  - 7** per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
  - 8** per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
  - 9** per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1998 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale rimborsato dal datore di lavoro ai contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale è indicato al punto 22 del CUD;
  - 10** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1998, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto 30.000.000, nel rigo F11 deve essere indicato l'importo di lire due milioni;

- 11** le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- 12** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n.413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- 13** redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dal codice 6.

Nella **colonna 3** indicare:

- l'anno in cui si è aperta la successione, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 3, 4 o 5;
- l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 8;
- l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10;
- l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 11, 12 o 13.

Nella **colonna 4** l'importo del reddito. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2, 3 o 4, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5, in questa colonna devono essere indicati la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 9 o 10 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 5** l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari se a colonna 1 è stato indicato il codice 2;
- nella **colonna 6** la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.